II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1987

che approva le deroghe, previste dalla Grecia e dall'Italia, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada

(I testi in lingua greca ed italiana sono i soli facenti fede)

(87/154/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 86/651/CEE [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'allegato IV, parte A, punto 24,.

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patata originari del Canada possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto se è stata soppressa la loro facoltà germinativa, tenuto conto del rischio di introduzione del « Potato spindle tuber viroid » e — qualora siano originari di paesi notoriamente contaminati da « Corynebacterium sepedonicum » — se si è ottemperato nel paese d'origine a provvedimenti riconosciuti equivalenti a quelli comunitari per combattere detto organismo nocivo;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della predetta direttiva gli Stati membri possono prevedere deroghe per quanto riguarda il requisito della soppressione della facoltà germinativa quando non sia da temersi una propagazione di organismi nocivi; che tali deroghe sono soggette, a certe condizioni, ad approvazione in conformità del paragrafo 2 del suddetto articolo e devono inoltre soddisfare ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A, punto 24;

considerando che in Grecia e in Italia la coltura di patate di alcune varietà è una pratica consolidata; che parte del fabbisogno in tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatto con importazione dal Canada;

considerando che con la decisione 86/120/CEE [3] la Commissione ha approvato deroghe, basate sul principio di « zona esente » e fatte salve determinate condizioni tecniche per prevenire il rischio di diffusione di organismi nocivi; che dette deroghe sono scadute il 31 marzo 1986; che la Commissione ha inoltre ritenuto che queste deroghe avrebbero fornito l'occasione per confermare la corretta applicazione del principio di « zona esente »;

considerando che la Grecia e l'Italia hanno dichiarato che prevedono di introdurre deroghe per l'attuale campagna di commercializzazione di tuberi-seme e per quella successiva;

considerando che è noto che il Canada non è ancora esente da « Potato spindle tuber viroid » né da « Corynebacterium sepedonicum »;

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 13.
[3] GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 31.

considerando che il Canada ha continuato ad intensificare il programma per estirpare detti organismi nocivi nelle province del New Brunswick e del Prince Edward Island ; che vi sono motivi che permettono di affermare che il programma di eradicazione del « Potato spindle tuber viroid » si è rivelato pienamente efficace in entrambe queste province e che il programma di eradicazione del « Corynebacterium sepedonicum » ha dimostrato la sua efficacia in alcune zone di dette province ; che, in particolare, le fonti dell'infezione rilevata su alcuni campioni prelevati da tuberi-seme importati a norma della decisione 86/120/CEE non hanno potuto essere individuati ; che, allo stato attuale, non è provata l'esistenza di elementi che si oppongano alla corretta applicazione del principio di « zona esente » e che impediscano quindi di riconoscere che i provvedimenti ivi applicati sono equivalenti a quelli comunitari per la lotta contro il « Corynebacterium sepedonicum » ;

considerando quindi che è lecito ritenere che non vi sia alcun pericolo di propagazione di detti organismi nocivi, sempreché i tuberi-seme di patata siano originari di zone dichiarate esenti, sulla base di prove scientifiche, da « Potato spindle tuber viroid » e da « Corynebacterium sepedonicum » e che siano rispettate determinate condizioni tecniche speciali perfezionate ;

considerando che è pertanto opportuno approvare le deroghe previste dalla Grecia e dall'Italia per la campagna di commercializzazione di tuberi-seme in corso e per quella successiva, a condizione che ottemperino alle condizioni suddette e fatte salve la direttiva 66/403/CEE del Consiglio [1], modificata da ultimo dalla direttiva 86/215/CEE [2], e la direttiva 70/457/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE [4] ;

considerando che tali deroghe possono offrire l'opportunità di ricercare una più valida conferma del corretto funzionamento del principio di « zona esente », in particolare mediante l'aumento del numero e delle dimensioni dei campioni da utilizzare a titolo di salvaguardia supplementare ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente fitosanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Alle condizioni fissate al paragrafo 2 e fatte salve le direttive 66/403/CEE e 70/457/CEE, sono approvate le deroghe previste dalla Grecia e dall'Italia, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 77/93/CEE e in relazione con l'allegato IV, parte A, punto 24, terzo trattino, della stessa, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, di detta direttiva per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punto 25, per i tuberi-seme di patata delle varietà Kennebec e Sebago originari del Canada.

2. Ai fini del paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni :

a) i tuberi-seme devono essere stati prodotti in appezzamenti delle zone del New Brunswick e del Prince Edward Island dichiarate ufficialmente, da « Agriculture Canada », esenti da « Potato spindle tuber viroid » e da « Corynebacterium sepedonicum » e che soddisfano alle condizioni seguenti, indipendentemente dal fatto che gli appezzamenti siano gestiti da aziende situate nella zona o all'esterno di essa :

i) la zona comprende almeno :

— appezzamenti appartenenti a non meno di tre aziende distinte di pataticoltura, indipendentemente dal fatto che tali aziende gestiscano terreni affittati situati in altre zone,

— oppure una superficie di almeno 4 km^2,

ed è interamente circondata da acqua o da terre diverse da quelle in cui sia stata constatata la presenza degli organismi in causa negli ultimi tre anni ;

ii) tutte le patate prodotte nella zona sono la prima discendenza diretta di tuberi-seme delle categorie « Pre-Elite », « Elite I », « Elite II » o « Elite III » prodotti in aziende qualificate per la produzione di tuberi-seme delle categorie « Pre-Elite » o « Elite I » e che sono ufficiali o ufficialmente designate e controllate a tal fine ;

iii) l'area utilizzata per la produzione di patate che non sono definitivamente certificate come tuberi-seme non supera un quinto di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme ;

iv) i controlli annuali sistematici e rappresentativi condotti almeno negli ultimi cinque anni in condizioni idonee per accertare l'eventuale presenza degli organismi in causa, su tutti i terreni della zona coltivata a patate e sulle patate ivi raccolte, comprese analisi di laboratorio adeguate, non hanno rivelato alcun esito positivo, né altri elementi che si oppongano al riconoscimento della zona come esente da malattia ;

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/55.
[2] GU n. L 152 del 6. 6. 1986, pag. 46.
[3] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[4] GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

v) sono stati presi i provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura per assicurare che :

— non possano essere introdotte in tale zona patate originarie di zone del Canada non dichiarate esenti da malattia o di paesi dove è nota la presenza degli organismi in causa e

— patate originarie di queste zone oppure contenitori, materiali di imballaggio, veicoli e apparecchi ivi utilizzati per il trasporto, la cernita e la preparazione non possono entrare in contatto con patate originarie di zone non dichiarate esenti da malattia o con i materiali sopra menzionati utilizzati in queste zone.

Questa disposizione si applica anche quando appezzamenti situati in una zona dichiarata esente da malattia sono gestiti da aziende situate all'esterno di tale zona o quando aziende della zona in causa gestiscono appezzamenti situati al di fuori di essa ;

vi) « Agriculture Canada » trasmette alla Commissione l'elenco completo delle zone dichiarate esenti da malattia, corredato di una mappa di ciascuna provincia interessata nella quale sia indicata, per mezzo di segni convenzionali, la distribuzione geografica delle zone ;

b) i tuberi-seme sono stati ufficialmente certificati come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai requisiti fissati per la categoria di « base » ;

c) dei campioni sono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata alla Grecia o all'Italia ; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di una sola varietà prodotti in un'unica azienda ; i campioni sono esaminati nei laboratori ufficiali per accertare l'eventuale presenza di « Potato spindle tuber viroid » o di « Corynebacterium sepedonicum » ; i campioni per la ricerca di « Potato spindle tuber viroid » possono essere tuberi o foglie prelevate dalla coltura che costituirà la partita ; per la ricerca di « Corynebacterium sepedonicum » vengono prelevati due campioni per ogni partita, ciascuno dei quali deve essere approssimativamente pari all'1 % dei tuberi che costituiscono la partita, sino a un massimo di 1 000 tuberi ; gli esami sono effettuati sui campioni interi secondo i metodi seguenti :

— per quando riguarda il « Potato spindle tuber viroid », il metodo Page, previo passaggio su piante idonee o la procedura di ibridazione c-DNA, e

— per quando riguarda il « Corynebacterium sepedonicum », almeno il metodo « IF », « Angers » o un metodo IF equivalente ;

d) il certificato fitosanitario richiesto viene compilato separatamente per ciascuna partita e soltanto se gli analisti hanno stabilito che nessuno degli esami di cui alla lettera c) ha dato motivo di sospettare o di scoprire la presenza di « Potato spindle tuber viroid » o di « Corynebacterium sepedonicum » nella partita e, in particolare, che la prova IV ha dato esito negativo. Il certificato deve indicare, alla voce « dichiarazione supplementare », che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate e precisare il nome della zona definita alla lettera a) e delle aziende di cui alla lettera a), punto iii) ; le partite vengono tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto ;

e) in Grecia e in Italia viene ufficialmente prelevato da ognuna delle partite importate in conformità della presente decisione un campione rappresentativo destinato agli esami ufficiali per la ricerca di Corynebacterium sepedonicum ; le partite rimangono separate sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino a che non sia stato accertato che non è stata sospettata né scoperta la presenza di Corynebacterium sepedonicum in occasione di tali esami ; dei sottocampioni sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri per ulteriori esami e le autorità elleniche e italiane informano la Commissione a tempo debito ai fini dell'organizzazione di tali esami e della loro registrazione ; il totale delle partite importate non deve eccedere la quantità necessaria per gli esami sopraindicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili per gli stessi ;

f) le patate ottenute da tuberi-seme importati in virtù della presente decisione non sono certificate come tuberi-seme di patata e sono utilizzate soltanto come patate da consumo in Grecia e in Italia ;

g) i fabbricati, i contenitori, i materiali d'imballaggio, i veicoli e gli apparecchi per il trasporto, la cernita e la preparazione che sono stati in contatto con i tuberi-seme importati in virtù della presente decisione devono essere puliti e disinfettati prima di essere messi a contatto di altre patate.

Articolo 2

Anteriormente al 1° giugno 1987 la Grecia e l'Italia comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi importati in conformità della presente decisione e presentano una relazione tecnica circostanziata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e). Di ciascun certificato fitosanitario va inviata copia alla Commissione.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 scade il 31 marzo 1987. Essa è revocata prima di tale data qualora si constati che le condizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 2, non sono state sufficienti per prevenire l'introduzione degli organismi nocivi in questione o non sono state rispettate.

Può essere pure revocata prima della stessa data qualora si constati la presenza di elementi che impediscono la corretta applicazione in Canada del principio di « zona esente ».

Articolo 4

La Repubblica ellenica e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente